

## **Programma triennale dei lavori pubblici e biennale degli acquisti di servizi e forniture**

L'attività di programmazione nell'ambito della pubblica amministrazione ha sempre più assunto un valore strategico anche ai fini del contenimento della spesa pubblica legata sia alla realizzazione delle opere pubbliche che alle procedure di acquisizione di beni e servizi. E', pertanto, sempre più prioritario programmare e pianificare la spesa pubblica anche in un'ottica di aggregazione della domanda in particolare all'interno della stessa amministrazione.

Con l'emanazione del D.lgs 50/2016, all'articolo 21, viene introdotto, tra le varie disposizioni, l'obbligo di adozione, approvazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti, in precedenza previsto solo facoltativamente.

L'attività di realizzazione dei *lavori* di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e di acquisizione di *beni e servizi* di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro si svolge quindi sulla base rispettivamente di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e di un programma biennale che i soggetti individuati dalla normativa vigente predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi.

Il programma triennale e il programma biennale consistono nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione; essi sono redatti sulla base di analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individuano le opere da realizzare o i beni e servizi da acquisire, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi. L'inclusione di un *lavoro* nell'elenco triennale è subordinata alla previa approvazione, ove previsto, di un documento di fattibilità delle alternative progettuali, il cui contenuto sarà definito dal c.d. "decreto progettazione" in corso di emanazione.

L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti "cantierabili", e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un *lavoro*, un *servizio* o un *bene* non inseriti nell'elenco annuale o comunque nella prima annualità possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione. I lavori, i beni e i servizi non ricompresi nell'elenco annuale o non inseriti nella prima annualità, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo stimato pari o superiore a 1.000.000 euro, alla previa approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui contenuto sarà definito dal c.d. "decreto progettazione" in corso di emanazione.

In caso di eventuale ricorso ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento delle procedure di affidamento di beni e servizi, le amministrazioni pubbliche sono tenute a consultare la pianificazione dei medesimi, ad acquisirne il preventivo assenso o comunque

a verificarne la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. In tal caso, l'elenco degli acquisti della prima annualità riporta l'indicazione della centrale di committenza o soggetto aggregatore, così come indicato nell'anagrafe unica della stazioni appaltanti (AUSA) nell'ambito della Banca dati Contratti Pubblici istituita presso ANAC.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare e pubblicare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori e il programma biennale di beni e servizi sulla base di schemi – tipo previsti dal relativo “Regolamento” approvato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14.

I programmi triennali di lavori e biennali di beni e servizi possono essere modificati durante il corso dell'anno, previa approvazione dell'organo competente, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 5, comma 9, e dall'articolo 7, comma 8, del DM del 16 gennaio 2018, n. 14.

La pubblicazione, presso i siti informatici, di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del Codice, è dovuta per il programma triennale unitamente all'elenco annuale e per il programma biennale approvati preliminarmente in via definitiva, per i loro eventuali aggiornamenti intervenuti nel corso dell'annualità nonché nei casi di non redazione per assenza di lavori o di acquisti di forniture e servizi.

Quale supporto alla redazione e pubblicazione del programma triennale del programma biennale si ritiene infine utile rimandare, alle FAQ del MIT ([https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPIInApp/it/resources/cms/documents/FAQ\\_programmi.pdf](https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPIInApp/it/resources/cms/documents/FAQ_programmi.pdf)) e alla documentazione disponibile all'indirizzo [http://www.itaca.org/news\\_dettaglio.asp?ID=499](http://www.itaca.org/news_dettaglio.asp?ID=499)

## **Principali riferimenti Normativi**

D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 (G.U. serie generale n. 57 del 9 marzo 2018) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “*Regolamento recante procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*”.

D.lgs 50/2016, articolo 21, “*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*”

D.M. del 24 ottobre 2014 del del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi (abrogato).

D.M. del 11 novembre 2011 (G.U. n. 55 del 6 marzo 2012), ora abrogato, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (abrogato).

D.P.R. 207/2010, articoli 11-12-13, “*Programmazione dei lavori*”

D.Lgs. 163/2006, art 128, “*Programmazione dei lavori pubblici*” (abrogato)

D.M. n. 1021/IV del 9 giugno 2005 (G.U. serie generale n. 150 del 30 giugno 2005) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contenente i nuovi schemi-tipo sostituisce il D.M. 898/IV del 22.06.04 (abrogato)

D. M. n. 898/IV del 22 giugno 2004 (G.U. n. 151 del 30 giugno 2004) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: definizione procedura e gli schemi-tipo utili alla redazione, approvazione, pubblicazione ed adozione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei LL.PP., con l'obiettivo di semplificare il lavoro riducendo di fatto i modelli da sette a tre e rendendo così più chiara e semplice la lettura e la compilazione degli stessi (abrogato)

Legge 109/1994, art. 14, “*Programmazione dei lavori pubblici*” (abrogato).